



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 206 Del 29-12-2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DOTT.SSA P.F. PRESSO IL COMUNE DI NORMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:50, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio	SINDACO	P
MANTOVA MASSIMO VINCENZO	V. SINDACO - ASS.	P
BOTTONI GIOVANNI	ASSESSORE	P
MILANI BEATRICE	ASSESSORE	A
D'ALESSIO MARIA RITA	ASSESSORE	P
RONCI FERNANDO	ASSESSORE ESTERNO	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Schirmenti Stefano

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Norma ha richiesto, con propria nota prot. n° 7526 del 21/12/2021, acquisita al protocollo generale del Comune di Pontinia n° 26335 del 21/12/2021 l'autorizzazione per l'utilizzo della prestazione lavorativa della dipendente dott.ssa PACILLI Francesca, ai sensi dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004, per un monte ore settimanali pari a 12, dal 01/01/2022 al 31/12/2023;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: “ *I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza.*”;
- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs 267/2000 a mente del quale: “*gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.*”
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 Luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dell'art. 92, comma 1, TUEL e siano le previsioni di cui l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n 2141/2005 del 25 Maggio 2005 nel quale così si esprime: “L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e , in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre del Ministero dell' Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui l'art. 53 del Decreto D.Lgs n. 165/2001 in base al quale “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo eccezioni stabilite da leggi speciali*”;
- Il parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) Orario di lavoro giornaliero che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) Ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

TENUTO CONTO che quindi, l'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un altro Comune al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

PRESO ATTO:

- del consenso espresso dalla dott.ssa Pacilli Francesca all'espletamento del lavoro presso il Comune di Norma;
- che le attività oggetto dell'incarico non sono incompatibili con le attività svolte all'interno dell'ente e che tali attività, vista la richiesta, non comportano pregiudizio o ritardo per il Comune di Pontinia ;
- che le prestazioni lavorative possono costituire concreta occasione di accrescimento professionale per la dipendente;

CONSTATATO che finora l'attività aggiuntiva svolta dalla dott.ssa Pacilli presso il Comune di Norma non ha arrecato alcun ritardo negli adempimenti di competenza della stessa presso il Comune di Pontinia;

APPURATO che non ci sono motivi ostativi a quanto richiesto dal Comune di Norma;

RITENUTO, in un'ottica di collaborazione con il Comune di Norma, appartenente al medesimo distretto socio-sanitario del Comune di Pontinia, di poter concedere l'autorizzazione per l'utilizzo della dipendente dott.ssa PACILLI Francesca;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere contabile in quanto non contempla assunzione di spesa per l'Ente;

VISTI:

- Gli artt. 32 e 92 del D.Lgs. 267/2000
- L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, la dipendente dott.ssa PACILLI Francesca, assunta presso il Comune di Pontinia, con contratto a tempo indeterminato CAT. D posizione economica D2, a prestare attività lavorativa esterna nel Comune di Norma, solo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso presso questo Ente;
3. DI STABILIRE:
 - che la prestazione della dott.ssa Francesca PACILLI presso il Comune di Norma dovrà svolgersi senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Pontinia;
 - che l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Norma al di fuori dell'orario di servizio prestato presso il Comune di Pontinia;
 - che l'orario di lavoro non potrà comunque superare il massimo di 12 ore settimanali;
 - che il rapporto di lavoro decorrerà dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
 - che al corrispondente trattamento economico provvederà il Comune di Norma;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

REGOLARITA' TECNICA

PARERE: Favorevole del 21-12-21 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Dirigente dell'Area A
F.toCorradi Corrado

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Tombolillo Eligio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Schirmenti Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 31-12-2021 al 15-01-2022.
(Prot. N. 2056 del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Schirmenti Stefano

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Schirmenti Stefano

[S] La presente deliberazione in data 29-12-2021 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Schirmenti Stefano

Per Copia conforme all'originale

Pontinia li 31-12-21

IL SEGRETARIO GENERALE
Schirmenti Stefano